



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE ECOLOGIA
Tutela e Uso Risorse Idriche Integrate

Proposta nr. 42 del 27/08/2015 -
Determinazione nr. 2039 del 27/08/2015

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Sistema Ambiente S.r.l. – Autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane provenienti dal depuratore ubicato in via Duchessa D'Aosta e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria a servizio dell'abitato di Cavasso Nuovo.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la Società Sistema Ambiente S.r.l. con sede legale in Brugnera, via San Giacomo n. 1, con nota del 28.05.2015, assunta al prot. n. 36678 del 01.06.2015, ha presentato, a nome del titolare dello scarico, l'istanza per la modifica (per recapito dello scarico dal depuratore direttamente nel Rugo Recoaro Rizzo, anziché nel materasso filtrante e, solo in caso di intensi eventi meteorici, nel Rugo citato) dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue urbane di cui alla Determinazione Dirigenziale n 648 del 22.03.2012 e ha chiesto che venga mantenuta valida la documentazione allegata alla precedente autorizzazione, limitatamente alla parte che rimane invariata alle modifiche di cui all'istanza presentata;
- l'istanza stessa è stata successivamente completata con le integrazioni prot. n. 1500-1355 di data 07.07.15, assunte al prot. n. 44444 del 07.07.15 e prot. n. 1500-1604 del 19.08.15, assunta al prot. n. 51920 del 19.08.15;

DATO ATTO che alla predetta istanza ed integrazioni sono stati allegati, fra l'altro, i seguenti documenti che sono presenti nel fascicolo informatico 2007/9.8/72:

- scheda di rilevamento di scarico, di data 128.05.2015, sottoscritta dal titolare dello scarico;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio sui sistemi di fognatura e depurazione di cui all'art. 74 del D.Lgs. 152/06 e sulla conformità delle opere al progetto approvato dagli organi a tal fine competenti;
- Allegato n. 2 Schema idraulico e di funzionamento del depuratore scala 1:100, sottoscritto anche dal Direttore tecnico;
- nota integrativa del 19.08.15;

RICHIAMATI inoltre i seguenti elaborati allegati all'Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 648 del 22.03.12:

- nota integrativa di data 07.10.2011 assunta al prot. n. 73154 del 10.10.2011 e nota integrativa di data 26.10.2011 assunta al prot. n. 80601 del 15.11.2011 con allegati documentazione relativa all'attestazione delle condizioni di deroga allo scarico su suolo (preventivo di spesa e corrispondenza

con il Consorzio di Bonifica Cellina Meduna) e planimetria “*localizzazione impianti di depurazione del comune di Cavasso Nuovo...*” sottoscritta anche dal professionista abilitato;

- Asseverazione relativa agli scolmatori di piena, di cui all’art. 8 del D.P.G.R. 384/82 sottoscritta dall’Amministratore Unico e dichiarazione relativa alle reti fognarie di cui all’art.74 comma 1 lettera dd) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sottoscritta dal professionista abilitato;
- nota di data 07.03.2012 con allegato “schema della grigliatura” di data 06.03.2012.
- relazione tecnica di data 10.06.03 e relazione integrativa di data 24.06.04;
- copia conforme all’originale della relazione tecnica illustrativa e verifiche di data 05.05.98;

RICHIAMATO l'allegato n. 1 “Planimetria della rete fognaria esistente e dei bacini” – scala 1:5.000 di data febbraio 2012, sottoscritto dal titolare dello scarico e dal professionista abilitato, allegato all’Autorizzazione allo scarico approvata con Determinazione Dirigenziale n. 649 del 22.03.12, relativa alle acque reflue urbane provenienti dal depuratore ubicato in via Petrarca e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria dell’abitato di Cavasso Nuovo, località Centis, Casa Zambon e Petrucco;

VISTE la dichiarazione sostitutiva di certificazione di data 20.05.15 e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 03.07.15 entrambe a firma del legale rappresentante della Società Sistema Ambiente S.r.l.;

RILEVATO dalla documentazione allegata all’istanza, alle integrazioni ed alla precedente autorizzazione che:

- l’istanza di autorizzazione è riferita ai seguenti scarichi così caratterizzati:
 - scarico terminale con immissione unificata delle acque provenienti dall’impianto di depurazione e delle acque provenienti dallo scolmatore di by-pass (SF05) posto a valle della sezione di grigliatura-dissabbiatura;
- scarichi discontinui da scolmatori di piena:
 - n. SF04 ubicato all’ingresso dell’impianto di depurazione, subito a monte del trattamento di grigliatura;
 - n. SF06 ubicato all’incrocio tra viale Rinascita e via Dante A. (parcheeggio area sportiva);
 - n. SF07 ubicato all’incrocio tra viale Rinascita e via Dante Alighieri;
 - n. SF08 ubicato all’incrocio tra via Dante Alighieri – via Belugna;
 - n. SF09 ubicato in via Zorutti, in prossimità dell’incrocio con via Dante Alighieri;
 - n. SF10 ubicato all’incrocio tra via Martiri della Libertà – via Belugna;
 - n. SF11 ubicato all’incrocio tra via Martiri della Libertà – via Belugna;
- le acque reflue urbane si originano dalla fognatura di tipo misto che convoglia acque reflue domestiche, industriali e meteoriche dell’abitato di Cavasso Nuovo;
- il carico totale organico biodegradabile dell’agglomerato è di 1483 abitanti equivalenti (a.e.);
- la potenzialità dell’impianto di depurazione è di 800 a.e. (attualmente ne tratta 765);
- le apparecchiature dell’impianto di depurazione sono costituite da:
 - griglia fine automatica, griglia manuale di by-pass, dissabbiatore aerato, sfioratore portate di pioggia, vasca sedimentazione primaria, n. 2 biorulli, vasca di sedimentazione secondaria; i fanghi dalla vasca di sedimentazione secondaria possono essere inviati alla digestione anaerobica nella vasca Imhoff;
- lo scarico finale delle acque depurate avviene direttamente nel corpo idrico Rugo Recoaro Rizzo che, avendo regime torrentizio, risulta privo di portata per un periodo superiore a 120 giorni all’anno;
- nell’allegato n. 2 di data febbraio 200212, come da variante del maggio 2015, subito a valle della vasca di sedimentazione finale è indicato il “pozzetto di campionamento”;
- lo scarico delle acque depurate nel canale di irrigazione del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna risulterebbe economicamente molto oneroso per i costi di costruzione e di gestione dovuti alla

distanza del canale (circa 400 metri) e alla necessità di costruire una linea in pressione tutta su terreni di proprietà privata da asservire”;

- il recapito finale degli scolmatori SF08, SF09, SF10 e SF11 è il Rio Belugna mentre per gli scolmatori SF04, SF05, SF06 e SF07 il recapito è il Rugo Recoaro Rizzo;

DATO ATTO CHE:

- è stato comunicato l'avvio del procedimento e sono state chieste eventuali osservazioni all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone e al Comune di Cavasso Nuovo, con nota in data 01.07.2015 prot. n. 43464;
- con nota prot. n. 50428 di data 11.08.15 è stato comunicato anche che:
 - “...per quanto riguarda i limiti allo scarico dal depuratore si ritiene che:
- *considerato che il sistema di fognatura convoglia anche scarichi di acque reflue industriali, ai sensi degli artt. 101, 105 e dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, debbano essere rispettati i limiti della tabella 3 dell'allegato medesimo, salvo diversa disciplina regionale, in relazione anche ai raggugli forniti dal Ministero competente con nota prot. n. 7208/QdU/DI(XII) del 13.04.05;*
- *si possa applicare il disposto di cui all'art. 124 c. 9 del D.Lgs. 152/06, trattandosi di scarico in corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre centoventi giorni all'anno, imponendo la disciplina regionale per gli scarichi esistenti su suolo di acque reflue urbane di cui all'art. 18 c. 27 della L.R. 13/2002; ai sensi dell'art. 18 comma 28 della L.R. 13/2002, restano fermi il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/06 e i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal medesimo decreto per le sostanze indicate nella tabella 5 del citato allegato 5, in relazione anche ai raggugli forniti dal Ministero competente con nota prot. n. 2189 del 27.03.2001. ...questo Ente ritiene opportuno rilasciare un nuovo provvedimento autorizzativo”;*

DATO ATTO di quanto indicato da ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone:

- nella nota prot. n. 28-P del 02.01.13, assunta al prot. n. 1509 del 07.01.13, relativamente allo scarico in corpi recettori costituiti da alveo di torrente in secca per più di 120 giorni all'anno, sull'opportunità, in via cautelativa, di imporre allo scarico i limiti su suolo con il divieto di immissione delle sostanze pericolose previste dal D.Lgs. 152/06, ai fini della salvaguardia delle acque di falda;
- nella nota prot. n. 24999/P/GEN/DPN del 24.07.15, assunta al prot. n. 47615 del 27.07.15 nella quale, tra l'altro, si comunica che *“si ritiene opportuno vengano modificati gli autocontrolli indicati nella Determinazione n. 648 del 22.03.12, ...”* e, in particolare, vengono aggiunti, oltre agli autocontrolli indicati nel punto 3 del dispositivo dell'autorizzazione, quelli sui parametri azoto nitroso, in ingresso al depuratore e saggio di tossicità acuta su *Daphnia magna*, in uscita dal depuratore, con la medesima cadenza indicata nel precedente provvedimento;

CONSIDERATO che il sistema di fognatura convoglia anche scarichi di acque reflue industriali;

RITENUTO che, ai sensi degli artt. 101, 105 e dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, debbano essere rispettati i limiti della tabella 3 dell'allegato medesimo, salvo diversa disciplina regionale, in relazione anche ai raggugli forniti dal Ministero competente con nota prot. n. 7208/QdU/DI(XII) del 13.04.05;

RITENUTO di poter applicare il disposto di cui all'art. 124 c. 9 del D.Lgs. 152/06, trattandosi di

scarico in corso d'acqua che ha portata naturale nulla per oltre centoventi giorni all'anno, imponendo la disciplina regionale per gli scarichi esistenti su suolo di acque reflue urbane di cui all'art. 18 comma 27 della L.R. 13/2002, come indicato anche nella succitata nota di ARPA del 02.01.13; restano fermi il divieto di scarico su suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 e i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto, in relazione anche ai ragguagli forniti dal Ministero competente con nota prot. n 2189 del 27.03.2001;

CONSIDERATO che l'efficacia del sistema di depurazione in argomento è condizionata dalla corretta e costante manutenzione dello stesso;

RITENUTO, pertanto, di prescrivere alcuni interventi di gestione e manutenzione sull'impianto di depurazione come riportati nel dispositivo della presente determinazione;

EVIDENZIATO che la presente autorizzazione non implica approvazione degli impianti e che le modifiche che dovessero essere apportate ai sistemi di depurazione di progetto dovranno essere comunicate alla Provincia per i provvedimenti eventualmente necessari;

RITENUTI gli scarichi autorizzabili con specifiche prescrizioni espressamente riportate nel dispositivo;

VISTA la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 163 del 22.08.13, dichiarata immediatamente eseguibile, che determina gli importi da versare alla Provincia per l'istruttoria delle pratiche di autorizzazione agli scarichi con decorrenza 01.10.13;

VISTA la ricevuta di versamento di € 200,00, introitati al Cap. 3580.20 "Entrate diverse inerenti gli scarichi D.Lgs n. 152/2006" – Istruttoria pratiche", giusta reversale n. 3619 del 23.06.2015;

PRESO ATTO che le spese da sostenersi quale costo forfettario per istruttoria, verifiche, accertamenti, sopralluoghi, da parte del personale della Provincia sono pari all'importo versato.

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" e successive modifiche e integrazioni;
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002 e s.m.i., L.R. 16/2002, la L.R. 25/2005 e la L.R.16/2008, la L.R. 15/2014;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;
- L.R. n. 16 del 05.12.08 recante "*Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia...*";
- Deliberazione G.R. 2000 del 15.11.12;
- L.R. 6/2013;

DATO ATTO che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica;

CONSIDERATO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Ecologia;

D E T E R M I N A

1. Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi persone ed Enti, per quanto di competenza ed ai soli fini di cui al D.Lgs. 152/06, Parte Terza, come successivamente modificato, la Società Sistema Ambiente S.r.l. con sede legale in Brugnera, via San Giacomo n.1, in persona del Legale Rappresentante pro-tempore, è autorizzata agli scarichi di acque reflue urbane in comune di Cavasso Nuovo provenienti dall'impianto di depurazione e dagli scolmatori di piena, come descritto nelle premesse ed alle prescrizioni e condizioni riportate ai successivi punti.
2. Lo scarico delle acque reflue può avvenire solamente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) devono essere rispettati, per lo scarico dal depuratore, i limiti di tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06, come previsto per lo scarico su suolo dall'art. 18 c. 27 della Legge Regionale 13/2002, ai sensi dell'art. 124 comma 9 del D.Lgs. 152/06, salvo diversa disciplina regionale;
 - b) è vietato lo scarico su suolo delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06;
 - c) restano fermi i valori limite fissati per lo scarico su suolo dal D.Lgs. 152/06 per le sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del medesimo decreto.
 - d) gli sfioratori di piena, compreso quello posto a valle della sezione di grigliatura-dissabbiatura, possono sfiorare solo in tempo pioggia e nel rispetto dei rapporti di diluizione del Piano Regionale per il risanamento delle acque (DPGR 384/82);
 - e) le apparecchiature dell'impianto di depurazione e gli scolmatori di piena devono essere mantenuti in buono stato di efficienza e manutenzione;
 - f) predisporre un programma di gestione degli interventi di controllo e manutenzione periodica dell'impianto indicando la frequenza con la quale devono essere effettuati e renderlo disponibile all'autorità di controllo;
 - g) annotare su apposito quaderno, o con altra modalità, lo svolgimento delle operazioni previste al punto f) a firma del tecnico incaricato e renderlo a disposizione dell'autorità di controllo;
 - h) i fanghi e i materiali che si generano dal trattamento di depurazione devono essere periodicamente allontanati e gestiti nel rispetto della normativa vigente; in particolare gli eventuali accumuli superficiali di fanghi e/o schiume nelle vasche di sedimentazione andranno sistematicamente asportati, evitando il loro eccessivo accumulo sulla superficie delle vasche medesime e la loro possibile fuoriuscita con il refluo depurato;
 - i) devono essere resi accessibili da parte dell'autorità competente per il controllo:
 - lo scarico dall'impianto di depurazione, gli scarichi degli scolmatori di piena e lo scarico finale unificato, subito a monte dell'immissione nel Rugo Recoaro Rizzo;
 - tutti i componenti dell'impianto di depurazione per le eventuali ispezioni.I campionamenti dallo scarico dall'impianto di depurazione devono potersi espletare con le modalità e i criteri previsti dal D.Lgs. 152/06. I dispositivi e i manufatti devono essere idonei allo scopo.
3. Devono essere effettuati, ogni quattro mesi dalla data di ricevimento del presente atto i seguenti autocontrolli:

- in maniera immediatamente consequenziale in ingresso e uscita dal depuratore almeno sui parametri: COD, BOD, solidi sospesi totali, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto nitroso, azoto totale (come N) e fosforo totale (come P);
- in uscita dal depuratore almeno sui parametri: solfati, solfiti, cloruri, grassi e oli animali e vegetali, tensioattivi totali, cloro attivo libero e saggio di tossicità acuta su *Daphnia magna*.

I rapporti di prova di cui sopra devono essere sottoscritti da tecnico abilitato e messi a disposizione dell'autorità di controllo.

4. Nel caso di interruzione del funzionamento degli impianti o parti di essi per ristrutturazione, ampliamento o manutenzione dovrà essere rispettata la disciplina di cui all'art. 18 comma 29 della L.R. 13/2002.
5. E' facoltà della Società Sistema Ambiente S.r.l. stabilire, anche mediante informazione e formazione al personale addetto all'impianto, un piano di misure operative da adottare in situazioni di emergenza che provocano alterazioni nel normale funzionamento degli impianti.
6. Per quanto non citato dal presente provvedimento, è fatto obbligo di rispettare le norme vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, le norme sanitarie, le disposizioni del D.Lgs. 152/06, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle del Piano Generale per il Risanamento delle Acque, per quanto compatibile con il D.Lgs. 152/06, e qualsiasi norma statale e regionale che potrà essere emanata anche successivamente al rilascio della presente autorizzazione allo scarico.
7. Qualora il sistema di collettamento e depurazione dovessero essere soggetti a modifiche da cui derivino variazioni quali e quantitative delle acque reflue scaricate, dovrà essere richiesta l'autorizzazione allo scarico nelle forme previste dalla legge; inoltre dovranno essere comunicate all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione le eventuali modifiche, in particolare quelle concernenti la titolarità della presente autorizzazione.
8. La presente autorizzazione è valida per quattro anni decorrenti dalla data di esecutività del presente provvedimento. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
9. La presente autorizzazione sostituisce la Determinazione Dirigenziale n. 648 del 22.03.12.
10. La presente autorizzazione non sostituisce visti, autorizzazioni, concessioni, pareri o altri atti di consenso e/o abilitativi anche alla edificazione, o comunque necessari, o previsti dalle normative vigenti, e di competenza di altri Organi regionali, provinciali, comunali, Consorzi o altri Enti che il titolare dovrà provvedere ad ottenere autonomamente prima dell'attivazione dello scarico.
11. Si precisa che la presente autorizzazione, in ogni caso, non comporta approvazione di opere.
12. La Provincia si riserva la facoltà di poter aggiornare, modificare, sospendere o revocare in ogni momento la presente autorizzazione nel caso:
 - di applicazione di nuove disposizioni,
 - in cui vengano riscontrate situazioni diverse da quelle previste, ivi compreso il venir meno di altri Atti di consenso necessari alla continuazione dello scarico,
 - si verificassero situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica

- e dell'ambiente.
- ovvero per altri motivi, esigenze, o ulteriori valutazioni tecniche ed amministrative, o altre verifiche.
13. La mancata osservanza dei sopra menzionati obblighi e prescrizioni può determinare la sospensione o la revoca della presente autorizzazione, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
 14. Di dare atto che il presente provvedimento è assunto nel rispetto dell'art. 147-bis del TUEL 267/2000 come modificato con D.L. 174 del 10.10.2012, convertito in Legge n. 213/2012, in ordine alla regolarità tecnica.
 15. Il presente atto verrà trasmesso alla Società Sistema Ambiente S.r.l. quale titolare della presente autorizzazione, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria N. 5 Friuli Occidentale, al Comune di Cavasso Nuovo, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, li 27/08/2015

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni